



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa dei senatori CANTALAMESSA, BERGESIO e BIZZOTTO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 APRILE 2024**

Norme per la promozione e la diffusione di prodotti artigianali protetti da indicazione geografica

ONOREVOLI SENATORI. – Il nostro Paese è caratterizzato da una presenza diffusa di micro e piccole imprese, principalmente a vocazione artigiana. Sono oltre un milione le imprese artigiane attive che, oltre a dare lavoro a circa 2.600.000 persone, sono l'espressione della storia e della cultura dei nostri territori, nei quali operano e sono fortemente radicate.

È un valore, quello artigiano, che viene custodito e tramandato di generazione in generazione, per il quale il nostro Paese rappresenta un'eccellenza nel mondo. Ogni regione si distingue infatti per le sue specificità e tradizioni, le quali mescolandosi con la creatività e l'abilità del lavoro dei nostri artigiani, riescono ad esaltare l'unicità e la diversità dei nostri territori.

Il presente disegno di legge intende quindi fornire un quadro di norme entro cui poter operare ai fini del riconoscimento, della promozione e della valorizzazione dei prodotti artigianali italiani di qualità.

In Europa è stato recentemente approvato il regolamento (UE) 2023/2411 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali e che modifica i regolamenti (UE) 2017/1001 e (UE) 2019/1753, il quale istituisce un sistema di protezione delle indicazioni geografiche per i suddetti prodotti con l'obiettivo da un lato di qualificare l'operato dei nostri artigiani e dall'altro di consentire ai consumatori di compiere scelte di acquisto più consapevoli.

Nelle more dell'applicazione del suddetto regolamento, che avverrà a decorrere dal 1° dicembre 2025, il presente disegno di legge, al fine di tutelare e di valorizzare l'artigia-

nato italiano, pone le basi per il riconoscimento della qualità delle produzioni, frutto di quel genio creativo che ha reso e rende l'Italia unica nel mondo.

L'articolo 1 stabilisce le finalità e l'ambito di applicazione del presente disegno di legge, stabilendo che lo Stato tuteli, promuova e valorizzi i prodotti artigianali italiani, attraverso l'impiego di denominazioni che ne riconoscano l'alta qualità legata alla loro origine geografica.

L'articolo 2, allo scopo di accrescere la competitività delle micro e piccole imprese artigianali italiane, anche all'estero, prevede l'istituzione presso il Ministero delle imprese del *made in Italy* di un Comitato di tutela, promozione e valorizzazione dei prodotti artigianali che svolge i seguenti compiti:

a) predispone e coordina i programmi in attuazione delle finalità di cui all'articolo 1;

b) approva il disciplinare di produzione e ne cura le eventuali modifiche, per i prodotti artigianali che rispettano i requisiti per l'indicazione geografica, di cui al successivo articolo 3 e verifica la conformità della domanda di registrazione ai suddetti requisiti;

c) tutela e diffonde all'estero i prodotti artigianali protetti come indicazione geografica;

d) promuove azioni legali nei confronti della contraffazione e dell'abuso sul mercato di un'indicazione geografica di un prodotto non conforme al disciplinare di produzione;

e) promuove accordi con le ambasciate italiane nel mondo per la diffusione, attraverso la realizzazione di spazi appositamente

realizzati all'interno delle ambasciate medesime, del *know-how* legato alla realizzazione di prodotti fondati sull'utilizzo di metodi di produzioni locali radicati nel patrimonio culturale e sociale della regione di origine di tali prodotti;

f) favorisce l'attività di apprendistato, anche con il coinvolgimento delle aziende di settore interessate, al fine di consolidare la professione e semplificare l'accesso dei giovani nel mercato, promuovendo la diffusione di conoscenze e competenze legate ai settori artigianali;

g) favorisce interventi per la promozione della digitalizzazione delle micro e piccole imprese dell'artigianato permettendo l'integrazione delle attività svolte in forma tradizionale con le tecnologie digitali.

L'articolo 3 detta i requisiti in base ai quali un prodotto artigianale può essere protetto come indicazione geografica prevedendo, in particolare, che lo stesso deve essere originario di un luogo determinato, la sua qualità deve essere essenzialmente attribuibile all'origine geografica e le fasi della sua produzione devono avere luogo nella zona geografica delimitata.

L'articolo 4 istituisce l'elenco nazionale dei prodotti artigianali protetti da un'indicazione geografica, dove sono inseriti i prodotti artigianali che presentano i requisiti indicati dalla legge e rispettano un determinato protocollo produttivo.

L'articolo 5 disciplina le attività di promozione dei prodotti artigianali italiani all'estero, attraverso gli uffici dell'Istituto per il commercio estero (ICE), della società SIMEST, e della SACE Spa - Servizi assicurativi del commercio estero, e dalle camere di commercio italiane nel mondo, al fine di favorirne l'inserimento nei mercati esteri, anche al fine di contrastare la diffusione della contraffazione che da anni viene perpetrata ai danni delle imprese che lavorano regolarmente nel nostro Paese.

L'articolo 6, infine, istituisce un Fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2024, destinato al finanziamento di progetti di gemellaggio fra micro e piccole imprese artigiane, ubicate in diversi territori del Paese, per lo scambio delle conoscenze legate ai processi produttivi, al fine di sviluppare la capacità innovativa e produttiva delle imprese medesime, nonché di valorizzare e di favorire la diffusione delle eccellenze dell'artigianato italiano.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

*(Finalità e ambito di applicazione)*

1. Lo Stato, nell'ambito delle attività di promozione del patrimonio intellettuale, culturale e turistico nazionale, tutela, promuove e valorizza i prodotti artigianali italiani, garantendone la protezione attraverso l'impiego di denominazioni che ne riconoscano l'alta qualità, la reputazione o altre caratteristiche legate alla loro origine geografica.

2. Ai fini della presente legge, i prodotti artigianali protetti devono essere originari di un luogo geografico determinato ai fini dell'individuazione della corrispondenza di tale luogo con la qualità, la reputazione o altra caratteristica dei prodotti medesimi e devono essere realizzati secondo metodiche di lavorazione tradizionali e protrate nel tempo.

### Art. 2.

*(Comitato per la tutela, la promozione e la valorizzazione dei prodotti artigianali italiani)*

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, allo scopo di accrescere la competitività delle micro e piccole imprese artigianali italiane, sul territorio nazionale e all'estero, è istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, il Comitato per la tutela, la promozione e la valorizzazione dei prodotti artigianali italiani, di seguito « Comitato », composto da un rappresentante del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, che lo presiede, da un rappresentante del Ministero della cultura, da un

rappresentante del Ministero dell'università e della ricerca, da un rappresentante dell'Istituto per il commercio estero (ICE), da un rappresentante della società SIMEST, da un rappresentante della SACE Spa - Servizi assicurativi del commercio estero e da tre rappresentanti delle regioni designati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome.

2. Il Comitato, nominato con decreto del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, può essere integrato da soggetti esperti nel panorama dell'artigianato italiano.

3. Il Comitato svolge le seguenti funzioni:

a) predispone e coordina i programmi in attuazione delle finalità di cui all'articolo 1;

b) approva il disciplinare di produzione per i prodotti artigianali che rispettano i requisiti per l'indicazione geografica, di cui all'articolo 3, ne cura le eventuali modifiche e verifica la conformità della domanda di registrazione ai suddetti requisiti;

c) tutela e diffonde all'estero i prodotti artigianali protetti come indicazione geografica;

d) promuove azioni legali nei confronti delle attività di contraffazione e abuso sul mercato di indicazioni geografiche di un prodotto non conforme al disciplinare di produzione;

e) promuove accordi con le ambasciate italiane nel mondo per la diffusione, attraverso la realizzazione di spazi appositamente realizzati all'interno delle ambasciate medesime, delle conoscenze per la realizzazione di prodotti basati sull'utilizzo di metodi di produzioni locali radicati nel patrimonio culturale e sociale della regione di origine;

f) favorisce l'attività di apprendistato, anche con il coinvolgimento delle aziende di settore interessate, al fine di consolidare la professione e semplificare l'accesso dei giovani al mercato del lavoro, promuovendo la

diffusione di conoscenze e competenze legate ai settori artigianali;

g) favorisce interventi per la promozione della digitalizzazione delle micro e piccole imprese dell'artigianato permettendo l'integrazione tra le attività svolte in forma tradizionale e le tecnologie digitali.

4. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le procedure relative alla registrazione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali.

### Art. 3.

*(Requisiti per l'indicazione geografica)*

1. Affinché il nome di un prodotto artigianale sia idoneo ad essere protetto come indicazione geografica, il prodotto deve possedere i seguenti requisiti:

a) deve essere originario di un luogo determinato;

b) la qualità, la reputazione o ogni altra caratteristica del prodotto deve essere attribuibile all'origine geografica dello stesso;

c) le sue fasi di produzione devono avere luogo nella zona dell'indicazione geografica.

### Art. 4.

*(Elenco dei prodotti artigianali protetti da indicazione geografica)*

1. È istituito presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy* l'elenco nazionale dei prodotti protetti da indicazione geografica.

2. L'elenco è formato dai prodotti artigianali che soddisfano le condizioni stabilite nel disciplinare di produzione, nel rispetto

dei requisiti di cui all'articolo 3. La perdita dei requisiti per l'indicazione geografica comporta l'automatica cancellazione del prodotto dall'elenco.

3. Il Ministero delle imprese e del *made in Italy* cura la pubblicazione annuale dell'elenco, promuovendone la conoscenza a livello nazionale ed estero.

#### Art. 5.

*(Attività di promozione all'estero dei prodotti artigianali protetti da indicazione geografica)*

1. L'attività di promozione all'estero dei prodotti artigianali protetti da indicazione geografica è effettuata dagli uffici dell'ICE, della SIMEST e della SACE e dalle camere di commercio italiane nel mondo, nonché da altri soggetti pubblici o privati eventualmente titolati e mira alla valorizzazione delle eccellenze artigianali nazionali, favorendone l'inserimento e la diffusione nei mercati di riferimento.

2. Gli istituti italiani di cultura all'estero possono promuovere, secondo le indicazioni fornite dal Comitato, la conoscenza della storia, della cultura e delle tradizioni legate ai processi di produzione dei prodotti artigianali protetti da indicazione geografica, anche organizzando manifestazioni che coinvolgono i soggetti titolari della denominazione.

#### Art. 6.

*(Istituzione del fondo per progetti di gemellaggio fra micro e piccole imprese artigiane)*

1. Al fine di promuovere e sostenere le eccellenze artigianali italiane, nonché di valorizzare il patrimonio di conoscenze legato alle metodiche di lavorazione consolidate nel tempo e favorirne la diffusione attraverso la costituzione di gemellaggi fra micro e pic-

cole imprese che operano nei diversi territori con la stessa vocazione artigianale, presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy* è istituito un Fondo, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2024, destinato al finanziamento di progetti di gemellaggio fra micro e piccole imprese artigiane per lo scambio delle conoscenze legate ai processi produttivi, al fine di sviluppare la capacità innovativa e produttiva delle imprese medesime, nonché di valorizzare e di favorire la diffusione delle eccellenze dell'artigianato italiano.

2. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del fondo di cui al comma 1.

#### Art. 7.

##### *(Copertura finanziaria)*

1. All'onere derivante dall'istituzione del fondo di cui all'articolo 6, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.